

**Ordinanza del Tribunale del 3 ottobre 2012 —
Tecnimed/UAMI — Ecobrand (ZAPPER CLICK)**

(Causa T-360/10) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Termine di ricorso — Tardività —
Assenza di caso fortuito — Assenza di forza maggiore —
Diritto di ricorso a un giudice — Irricevibilità manifesta**»)

(2012/C 366/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Italia) (rappresentanti: M. Franzosi e V. Piccarreta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Ecobrand Ltd (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 14 giugno 2010 (procedimento R 1795/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Tecnimed Srl e la Ecobrand Ltd.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Tecnimed Srl è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 55 del 19.2.2011.

**Ordinanza del Tribunale dell'11 ottobre 2012 —
Cervelli/Commissione**

(Causa T-622/11 P) ⁽¹⁾

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di dislocazione — Domanda di riesame — Fatti nuovi — Impugnazione manifestamente infondata**»)

(2012/C 366/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 12 settembre 2011, Cervelli/Commissione, F-98/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La sig.ra Francesca Cervelli sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito della presente istanza.

⁽¹⁾ GU C 32 del 4.2.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2012 —
Heads!/UAMI (HEADS)**

(Causa T-639/11) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Rifiuto di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire**»)

(2012/C 366/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heads! GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz e T. Bösling, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 ottobre 2011 (procedimento R 2348/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo «HEADS» come marchio comunitario.

Dispositivo

1) Non occorre più statuire sul ricorso.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 49 del 18.2.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 9 ottobre 2012 — Région
Poitou Charentes/Commissione**

(Causa T-31/12) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Fondi strutturali — Atto non impugnabile — Atto in parte informativo e in parte preparatorio — Irricevibilità**»)

(2012/C 366/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Poitou-Charentes (Francia) (rappresentante: avv. J. Capiaux)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 18 novembre 2011 che menzionava come oggetto: «Chiusura del programma “Spazio Atlantico” 2000-2006, Approvazione del rapporto finale, CCI: 2001 RG 16 OPC 006»

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La région Poitou Charentes sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 109 del 14.4.2012.

Ordinanza del Tribunale dell'8 ottobre 2012 — ClientEarth/Consiglio

(Causa T-62/12) (¹)

[«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Parere redatto dal servizio legale del Consiglio riguardo ad una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione — Conferma del diniego di accesso integrale — Irricevibilità — Termine di ricorso — Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell'articolo 263 TFUE — Atto confermativo»]

(2012/C 366/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e P. van den Berg, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e C. Fekete, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera del Consiglio del 1 dicembre 2011, recante il riferimento 24/c/01/11, che nega alla ricorrente l'accesso integrale al parere redatto dal servizio legale del Consiglio (documento n. 6865/09) in merito al progetto di emendamento del Parlamento europeo alla proposta della Commissione europea di un regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Non occorre statuire sulle domande di intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

3) La ClientEarth è condannata alle spese.

(¹) GU C 109 del 14.4.2012.

Ordinanza del Tribunale dell'11 ottobre 2012 — EDF/Commissione

(Causa T 389/12 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Concentrazioni — Mercato dell'energia elettrica — Decisione che autorizza un'operazione di concentrazione salvo il rispetto di taluni impegni — Diniego di concessione della proroga del termine fissato per onorare tali impegni — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)

(2012/C 366/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Électricité de France (EDF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori relativi alla decisione C(2012) 4617 def. della Commissione, del 28 giugno 2012, che nega la concessione alla ricorrente della proroga del termine fissato per onorare taluni suoi impegni, ripresi dalla decisione C(2009) 9059, del 12 novembre 2009, che autorizza l'operazione di concentrazione finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo degli attivi dell'impresa Segebel da parte della Electricité de France (caso COMP/M.5549 — EDF/Segebel)

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 14 agosto 2012 — Capitalizaciones Mercantiles/UAMI — Leineweber (X)

(Causa T-378/12)

(2012/C 366/72)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogotá, Colombia) (rappresentanti: J. Devaureix e L. Montoya Terán, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)